

ALLEGATO III

Indicazione della zona di utilizzazione

1. La denominazione codificata della zona di utilizzazione di uno strumento deve essere indicata secondo uno dei sistemi seguenti:

- a) mediante iscrizione in apposita targhetta anche del tipo adesivo che nel distacco si distrugge, oppure nella targhetta o negli spazi previsti dall'art. 86bis del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n.1215, e dall'allegato IV del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successiva modificazione, unitamente alle iscrizioni regolamentari;
- b) mediante iscrizione su un eventuale documento che accompagna lo strumento, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici;
- c) mediante visualizzazione sul dispositivo indicatore, permanente o richiamabile secondo una procedura descritta nel manuale d'uso, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici.

ALLEGATO IV

Controlli metrologici

1) Le prove da effettuare sugli strumenti secondo le vigenti disposizioni in materia devono essere, secondo i casi, integrate o sostituite dalle seguenti:

- a) accertamento della regolare indicazione della zona di utilizzazione;
- b) accertamento della congruità della zona di utilizzazione indicata col luogo di installazione e con il valore di n relativo allo strumento interessato;
- c) accertamento dell'esattezza delle indicazioni, qualora le prove siano effettuate in luogo diverso da quello di installazione, con riferimento al valore di g associato alla zona di utilizzazione indicata. A tal fine può essere utilizzata la seguente relazione:

$$L_x = L_y \times g_x/g_y$$

dove:

L_x = indicazione dello strumento su cui è applicata la massa m , nella zona x

L_y = indicazione dello strumento su cui è applicata la massa m , nella zona y

g_x = valore di g associato alla zona x

g_y = valore di g associato alla zona y